

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3010 del 14/06/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - DITTA "NEVICOLOR S.R.L." ĩ IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI LUZZARA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3181 del 14/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.14158/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**NEVICOLOR S.R.L.**" – **Luzzara**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la ditta Nevicolor risulta autorizzata con AUA rilasciata da ARPAE con atto DET-AMB-2018-607 del 05/02/2018, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarico, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D. Lgs. 152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**NEVICOLOR S.R.L.**" avente sede legale e impianto in Comune di **Luzzara – Via Maso n.27** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di **lavorazione di materie plastiche**, acquisita al protocollo di ARPAE PG/73581 del 10/05/2021 e successiva documentazione acquisita rispettivamente al protocollo PG/118/777 del 29/07/2021, PG/153940 del 06/10/2021, PG/173817 del 11/11/2021, PG/195415 del 21/12/2021 e PG/198202 del 23/12/2021;

Rilevato che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.52/06;
- recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006, nuova comunicazione per modifica con aumento dei quantitativi dei rifiuti oggetto di gestione nell'impianto;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Luzzara, con nota acquisita al protocollo n. PG/2022/69710 del 28/04/2022;
- il parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, con nota acquisita al protocollo n. PG/2021/170601 del 05/11/2021;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto di Reggio Emilia acquisita al PG/186885 in data 17/11/2021;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel. 0522.336014/336001 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel. 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;

Richiamata la Determinazione n.12944 del 24/07/2020 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilita' Ambientale della Regione Emilia-Romagna relativa alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) che esclude il progetto "Aumento del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a trattamento (recupero R3)" dall'ulteriore procedura di VIA senza porre alcuna condizione ambientale;

Considerato che la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 di cui trattasi dà seguito e non presenta modifiche rispetto al progetto di cui sopra valutato dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilita' Ambientale della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto che, relativamente agli scarichi, la ditta nella domanda precisa il mantenimento dello stato già autorizzato e si è ritenuto quindi valido il parere di competenza favorevole prot. 567 del Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po acquisito al protocollo di ARPAE n. PG/2020/32890 del 28/02/2020 nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) di cui sopra;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art.89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs.159/2011;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**NEVICOLOR S.R.L.**" ubicato nel Comune di **Luzzara – Via Maso n.27** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Scrivente ARPAE con DET-AMB-2018-607 del 05/02/2018;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 4 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art.216 di cui al D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**NEVICOLOR Srl**” è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di **lavorazione di materie plastiche** negli impianti ubicati in Comune di **Luzzara – Via Maso n.27** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

EMISSIONE N.4 – 4.1 – SILI SEMILAVORATI
 EMISSIONE N.10 – SFIATO MULINO 2
 EMISSIONE N.14 – SFIATO ESTRUSORE LINEA 2 BIS
 EMISSIONE N.16 – CAPPALABORATORIO
 EMISSIONE N.17 – N.2 FORNI AD USO ALTERNATO PER PULIZIA
 EMISSIONE N.22 – SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO
 EMISSIONE N.31 – POLVERATORE
 EMISSIONE N.33 – BAGNO PER EVAPORAZIONE
 EMISSIONE N.35 – EVAPORATORE DA LABORATORIO
 EMISSIONE N.36 – ESTRUSORI PROVE
 EMISSIONE N.38 – RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI
 EMISSIONE N.39 – PARETE ASPIRANTE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **5 Settembre 2022** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **12 Settembre 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E4-E4.1	SILI SEMILAVORATI	5000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 5	(1)
E6	RICAMBIO ARIA LOCALE ESTRUSORI	5000	Oltre il colmo del tetto	24	-----	----	
E7	FILTRO ESTRUSORI LINEA 4	2500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	
E7.1	SFIATO ESTRUSORE LINEA 3	2500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	
E8	SFIATO ESTRUSORE LINEA 9 E LINEA 15	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	
E8.1	SFIATO ESTRUSORE LINEA 6	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	
E9	SFIATO ESTRUSORE LINEA 8	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	
E10	SFIATO MULINO 2	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 5	(1)
E11	SFIATO LABORATORIO	3000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	
E12	SFIATO LABORATORIO	5000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
-----------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	------------	-------------------------	------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel. 0522.336014/336001 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel. 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

E14	SFIATO ESTRUSORE LINEA 2 BIS	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	(2)
E16	CAPPA LABORATORIO	3500	Oltre il colmo del tetto	0,5 Salt.	COV (C-Tot)	< 20	(3)
E17	N.2 FORNI AD USO ALTERNATO PER PULIZIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E18	SFIATO ESTRUSORE LINEA 12 e 14	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	
E19	SFIATO TRASPORTO ADDITIVI	2500	Oltre il colmo del tetto	1	----	----	
E20	SFIATO TRASPORTO ADDITIVI	2500	Oltre il colmo del tetto	1	----	----	
E21	SFIATO INFIAMMABILIMETRO E MUFFOLA	300	Oltre il colmo del tetto	30 min/g per 5 g/mese	----	----	
E22	SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E23	BOX ADDITIVI PRODUZIONE 1	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	----	
E24	TRAVASO FIBRA DI VETRO	2000	Oltre il colmo del tetto	15 min/g	----	----	
E25	SALDATURA	2900	Oltre il colmo del tetto	0,5 min/g	----	----	
E26	BOX ADDITIVI PRODUZIONE 2	2500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E27	SABBIATRICE PIASTRE	1000	Oltre il colmo del tetto	45 min/g	----	----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E28	PRESSA PRODUZIONE 2	2500	Oltre il colmo del tetto	3	COV (C-Tot)	< 20	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E29	SFIATO TRASPORTO ADDITIVI	2500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E30	TRAVASO SILOS	2500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E31	POLVERATORE	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	----	(2)(3)
E32	PROVA MELT INDEX	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E33	BAGNO PER EVAPORAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E34	AMBIENTE LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E35	EVAPORATORE DA LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E36	ESTRUSORI PROVE	7000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	(4)
E37	AMBIENTE LABORATORIO PRIMO PIANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E38	RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E39	PARETE ASPIRANTE	18000	Oltre il colmo del tetto	Salt. 2 volte mese per 3 h/g	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 3 < 50	(5)

(1) Per tale emissione trattandosi di aumento delle ore di funzionamento e diminuzione della concentrazione dell'inquinante presente e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, **la Ditta dovrà effettuare un solo campionamento in fase di collaudo previsto dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.**

(2) Per tale emissione, trattandosi di spostamento all'interno dello stabilimento e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel. 0522.336014/336001 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel. 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(4) Per tale emissione, trattandosi di spostamento all'interno dello stabilimento, di inserimento di una nuova pressa senza alcuna variazione quali-quantitativa alla stessa e tenuto conto che è già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.
(5) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici. I controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro su cui annotare i consumi di materie prime (vernici e diluenti) prescritto al punto 6).

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente 0,4-0,6 m/s;

- 4) Devono essere impiegati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **6,25 Kg** per un totale massimo di **150 Kg/anno** (24 gg/anno).
- 6) Le ore di funzionamento della cabina e i **consumi giornalieri, settimanali o mensili** di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n. 7 – 7.1 – 8 – 8.1 - 9 – 11 – 12 – 14 – 18 – 28 – 36 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.4 – 4.1 – 10.
- 8) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 9) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 10) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 12) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del

valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/73581 del 10/05/2021 e successiva documentazione acquisita rispettivamente al protocollo PG/118/777 del 29/07/2021, PG/153940 del 06/10/2021, PG/173817 del 11/11/2021, PG/195415 del 21/12/2021 e PG/198202 del 23/12/2021.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06

Dati tecnici

- la richiesta di autorizzazione si riferisce a 3 distinti punti di scarico in acque superficiali:
 - scarico n. 1: è costituito dalle acque di raffreddamento degli estrusori dei laboratori e della linea produttiva 2, eventuali piccole aliquote di reflui provenienti dalle caditoie che raccolgono acque scolate dai materiali presenti nei capannoni di macinazione e densificazione, acque reflue industriali provenienti dal lavaggio con sola acqua dei tubi degli estrusori, acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali della parte est dello stabilimento;
 - scarico n. 2: è costituito dalle acque di raffreddamento degli estrusori del reparto produttivo e dalle acque meteoriche del piazzale centrale dello stabilimento;
 - scarico n. 3: è costituito dalle acque meteoriche del piazzale ovest dello stabilimento;
- la Ditta dichiara che la rete fognaria e gli impianti di trattamento non sono variati rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- i rifiuti plastici sono posizionati in area dedicata e le acque meteoriche non hanno azione di dilavamento su tali materiali sia per la loro natura inerte sia perché quelli di piccole dimensioni sono stoccati in cassoni chiusi;
- le acque reflue provenienti dal punto di scarico n. 1 sono trattate da una vasca di decantazione con filtro a paglia. I reflui provenienti dal lavaggio dei tubi sono trattati anche da dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- gli scarichi n.2 e 3 utilizzano un trattamento con filtri a paglia per trattenere eventuali particelle plastiche;
- lo scarico di reflui di raffreddamento è in atto tutti i giorni lavorativi;
- l'approvvigionamento idrico avviene tramite n.2 pozzi dotati di contatore;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Fossa Luzzarese, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Gli scarichi finali devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. I lavaggi dei tubi degli estrusori, i cui reflui recapitano allo scarico n. 1, dovranno essere effettuati esclusivamente con acqua non essendo previsto un trattamento per i tensioattivi di questi reflui.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale di ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento, o dal proprietario o da ditta specializzata, anche al fine di verificarne la perfetta efficienza.

7. I punti individuati per il controllo degli scarichi devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
8. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
9. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
10. Sui reflui derivanti dallo scarico n. 1, 2 e 3 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici ed in particolare: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore o, limitatamente allo scarico n. 3, di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. I manufatti di raccolta, convogliamento e di trattamento dei reflui devono essere mantenuti conformi alla documentazione tecnica allegata alla precedente domanda (conclusasi con autorizzazione atto DET-AMB-2018-607 del 05/02/2018).
14. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note a questa Provincia per gli eventuali atti di legge.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale e scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 3 – Scarico delle acque domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06

- Il presente allegato riguarda i servizi igienici degli edifici presenti nell'insediamento industriale, indicati in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, (con carico inquinante complessivo inferiore ai 50 A.E.), recapitanti in due punti di scarico denominati in planimetria n.4 e n.5.
- Rispetto a quanto precedentemente autorizzato la ditta ha provveduto all'adeguamento degli scarichi predisponendo il previsto filtro anaerobico, aggiunto un nuovo servizio (S7) ed eliminato il punto di scarico n.6.
- La situazione impiantistica del sistema fognario delle acque reflue domestiche è il seguente:
 - SCARICO n°4: costituito dagli scarichi dei servizi igienici S1, S3, S4, S5, S6 ed S7 . Ogni servizio igienico è dotato di degrassatore e vasca Imhoff.
I reflui poi confluiscono ad un unico filtro anaerobico dimensionato per 22 AE, prima del recapito finale in corpo idrico superficiale.
 - SCARICO n°5: costituito dal servizio igienico S2. Il sistema di trattamento prima dello scarico finale è costituito da degrassatore, vasca Imhoff, filtro anaerobico dimensionato per 4 A.E.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Fossa Luzzarese, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. La ditta deve rispettare quanto riportato negli elaborati grafici e progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Per ogni linea di scarico deve essere accessibile il pozzetto di ispezione e prelievo a valle dell'impianto di depurazione al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
3. Deve essere mantenuta la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche.
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
5. Si deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti di depurazione tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione a potenzialità e loro effettivo utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
6. I rifiuti (fanghi di separazione grassi e depurazione) derivanti dagli interventi e operazioni di manutenzione degli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
7. Sia garantito il corretto deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 4 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/06.

Ditta **NEVICOLOR SRL**

Impianto: LUZZARA in V. MASO 27

Registro Provinciale Recuperatori n. **66**

Dato atto che:

lo stesso impianto risulta iscritto al n. 66 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 a far data dal 13/5/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:

- comunicazione datata 07/05/1998 pervenuta il 13/05/1998 esercizio attività a far tempo dal 13/05/1998;
- comunicazione datata 12/05/2003 pervenuta il 17/06/2003 esercizio attività a far tempo dal 15/07/2003;
- comunicazione datata 12/05/2003 pervenuta il 17/06/2003 esercizio attività a far tempo dal 22/11/2003;
- comunicazione datata 09/07/2008 pervenuta il 09/07/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/07/2008;
- comunicazione datata 04/11/2011 pervenuta il 04/11/2011 esercizio attività a far tempo dal 13/02/2012;
- comunicazione datata 10/06/2013 pervenuta il 10/06/2013 esercizio attività a far tempo dal 16/07/2013;
- comunicazione datata 05/12/2017 pervenuta il 05/12/2017 esercizio attività a far tempo dal 05/02/2018;

La ditta effettua le operazioni di seguito esposte:

- operazione di recupero R3 *"Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)"* di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
 - 6.1 *"rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici"*;
 - 6.2 *"sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche"*;
- operazione R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:

- 6.1 "rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici";
- 6.2 "sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche".

La potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R3) è di:

- 12,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 6.1.3 del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;
- 18,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 6.2.3 del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998.

La ditta è ubicata in zona produttiva in via Maso 27 a Luzzara. I lati sul perimetro esterno dell'impianto di gestione rifiuti sono occupati da argine alto tre metri e largo sette che ha funzione di schermatura visiva e di barriera antincendio.

I rifiuti trattati da Nevicolor sono per la maggior parte provenienti da aziende trasformatrici di materiale plastico. Il processo produttivo del fornitore che da origine al rifiuto trattato da Nevicolor è principalmente lo

stampaggio ad iniezione di materie plastiche. I rifiuti mandati in lavorazione presso Nevicolor vengono suddivisi per tipologia da parte del fornitore.

I rifiuti arrivano nello stabilimento tramite cassoni scarrabili di proprietà dell'azienda, che vengono lasciati ai fornitori di rifiuti per il riempimento, e vengono stoccati in apposita piazzola pavimentata, di circa 1500 m², mantenendo sul cassone una rete protettiva al fine di evitare contaminazioni. Il materiale viene successivamente prelevato dall'area destinata allo stoccaggio per essere inviato al reparto macinazione, ove subisce il trattamento: i rifiuti sono sottoposti ad una cernita/selezione e poi suddivisi in base alla loro destinazione. Alcuni (quelli di cui si effettua solo operazione R13) sono inviati ad altri impianti autorizzati all'operazione di recupero R3, altri sono invece sottoposti all'operazione di recupero R3 presso lo stabilimento. Questi ultimi subiscono prima una macinazione e riduzione in scaglie per poi successivamente essere estrusi. I rifiuti da avviare all'operazione di recupero R3 vengono prelevati dai mezzi aziendali per essere inviati al reparto macinazione, ove subiscono il trattamento, che consiste in cesoiatura, triturazione e macinazione. Durante tali lavorazioni il materiale può essere decontaminato dai residui metallici eventualmente presenti anche attraverso l'utilizzo di magneti asserviti ad un sistema di rilevazione. Dopo l'attività di macinazione e decontaminazione, il materiale macinato, sotto forma di scaglie, viene posto in imballi ad uso interno e stoccato in apposita zona MPS, suddiviso per tipologia, per essere successivamente estruso. Il materiale esce dall'estrusore sotto forma di filo, che in una fase successiva viene tagliato nella dimensione tale da ottenere un idoneo prodotto conforme alle specifiche UNI 10667, viene insaccato e stoccato in magazzino per la vendita successiva. Non si utilizza in nessun caso acqua e non vi sono operazioni di lavaggio.

Nel sito di Nevicolor, in area distinta e separata dall'attività di gestione rifiuti, si svolge una attività di trafilatura di materie plastiche ai fini della successiva commercializzazione.

Con la comunicazione trasmessa dalla ditta Nevicolor, oggetto della presente AUA, la stessa ditta prevede la riorganizzazione del lavoro con lo scopo di mantenere in funzione i mulini per un periodo maggiore nel periodo diurno, così da far fronte ad una maggiore quantità di rifiuti giornalieri in ingresso coerentemente alla Determinazione n.12944 del 24/07/2020 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna relativa alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) che esclude il progetto "Aumento del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a trattamento (recupero R3)" dall'ulteriore procedura di VIA.

La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Trattamento rifiuti 2021" datata 02/04/2021 ed acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/73581 del 10/05/2021.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia.
3. L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Trattamento rifiuti 2021" datata 02/04/2021 ed unito alla documentazione tecnica presentata.
4. L'attività di recupero, lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei prodotti devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica e devono avvenire, rispettivamente, nelle aree individuate nella planimetria. In particolare deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite opportuna cartellonistica.
5. I macchinari ed i mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte.
6. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER e per le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, anche inerente al layout aziendale, è necessario che inoltri preventivamente una domanda

di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.

7. L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
9. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
10. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
11. Tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, che devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06 e conferiti ad impianti autorizzati.
12. L'attività di gestione rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'utilizzo dell'impianto deve essere permesso solo al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato in materia di sicurezza sul lavoro.
13. L'iscrizione al registro di cui sopra decade qualora non siano soddisfatti i requisiti della comunicazione, ai sensi del Codice Antimafia di cui al D. Lgs. 159 del 06/09/2011, ovvero qualora pervenga dalla Prefettura, nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011.

14. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di Assoggettabilità (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
15. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
- ❖ urbanistica ed edilizia;
 - ❖ inquinamento atmosferico;
 - ❖ prevenzione incendi;
 - ❖ scarico di acque reflue;
 - ❖ inquinamento acustico;
 - ❖ sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che:

- Resta confermato quanto già precedentemente indicato nella Determinazione n. 12944 del 24/07/2020 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna relativa alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) che esclude il progetto "Aumento del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a trattamento (recupero R3)" dall'ulteriore procedura di VIA;
- il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa di settore ambientale, in particolare dall'art.216 del D.Lgs.152/06;
- la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26-bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.
- ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori unicamente tramite bollettino PagoPA inviato dalla Scrivente ARPAE.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

Operazione di messa in riserva R13

06.01	<i>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici</i>	R13			
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	
		mc	t	mc	t
<i>020104</i>	<i>rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</i>				
<i>150102</i>	<i>imballaggi in plastica</i>				
<i>170203</i>	<i>plastica</i>				
<i>191204</i>	<i>plastica e gomma</i>				
<i>200139</i>	<i>plastica</i>				
TOTALE		300	150	600	300
06.02	<i>sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche</i>	R13			
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	
		mc	t	mc	t

070213	rifiuti plastici				
120105	limatura e trucioli di materiali plastici				
160119	plastica				
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05				
170203	plastica				
TOTALE		1000	500	3400	1700

Operazione di recupero R3

06.01	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R3	R3
06.01.3 lett	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate		
	Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero		
06.01.4 lett. .	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate		

Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R3)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R3)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			5800	2900	5800	2900
150102	imballaggi in plastica						
170203	plastica						
191204	plastica e gomma						
200139	plastica						
TOTALE		16	12				
06.02	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche						
06.02.3 lett.	messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						
	Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero						
06.02.4 lett.	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						

Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R3)	
		mc	t
070213	rifiuti plastici		
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		
160119	plastica		
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		
170203	plastica		
TOTALE		36	18

Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dallo studio acustico allegato alla domanda, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale emerge che l'attività svolta nello stabilimento in oggetto, anche a seguito delle modifiche introdotte, risulta acusticamente compatibile alle limitazioni acustiche di zona, sia in termini di livello assoluto che differenziale in entrambi i periodi di riferimento (diurno e notturno).

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.